

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n° 6 del 02/02/2007
Deducibilita' autoveicoli

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

AUTOVEICOLI - Reddito d'impresa e lavoro autonomo

Nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, come , le modifiche introdotte dal decreto hanno interessato l'art. 164 del Tuir ed in particolare:

1) il regime dei veicoli non strumentali all'attività propria dell'impresa i comma 71, lett. b). n. 3):

2) il regime dei veicoli utilizzati nell'esercizio di arti o professioni comma 71. lett. b). n. 3). ultima parte l.

Nulla é, invece, mutato in riferimento al trattamento fiscale dei mezzi di trasporto strumentali all'esercizio dell' attività di agenzia o di rappresentanza di commercio art. 164. comma 1, lett. b), per i quali è stato confermato il precedente sistema che prevedeva la deducibilità fino all'80 per cento delle Spese.

Non vi sono modifiche neppure in riferimento al trattamento fiscale dei mezzi di trasporto strumentali all'esercizio d'impresa l'art. 164, comma 1. lett. a). n. 1 e dei veicoli adibiti ad uso pubblico i art. 164. comma 1, lett. a, n.°2.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni strumentali, si conferma quanto chiarito con la circolare n. 48 del 1998. secondo cui sono da intendersi tali quelli senza i quali l'attività di impresa non puo essere esercitata.

Resta fermo che dalla portata applicativa dell'articolo 164 del Tuir sono esclusi tutti i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio. biciclette e gondole). come pure i veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (si veda la Circolare n. 48 del 1998).

Non rientrano, inoltre, nell'area operativa della disposizione. gli autoveicoli individuati dall'art. 54. comma 1 dei DLGS. n.285 del 1992 (nuovo codice della strada) che non sono richiamati espressamente dall'articolo 164 del Tuir. Trattasi ad esempio. degli autobus. autocarri. trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici. autoveicoli per uso speciale. autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d'opera.

Si segnala, inoltre, che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state individuate le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N 1 abbiano codice di carrozzeria F0 (effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:

$$\frac{Pt (KW)}{Mc - T(t)} > 180$$

Per espressa previsione del menzionato articolo 35, comma 11, del d.l. n. 223 del 2006, i veicoli con le caratteristiche su indicate dovranno essere assoggettati a regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 164 del Tuir ai fini delle imposte dirette. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

ISTRUZIONI

Prima di acquistare un autoveicolo di cui alle righe precedenti è opportuno verificare se rientra nei parametri per la deducibilità di cui alla formula